



Sentenza n. 8 / 16

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Cons. Ermanno de Francisco
Cons. Eugenio Mele
Cons. Nicola Rizzo

Presidente f.f. – relatore
Componente
Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in appello proposto dal Sig. D. [redacted] avverso il [redacted] parere contrario al nuovo rilascio di licenza sportiva nazionale a proprio favore, reso in data 25.6.2015 dal Gruppo di Lavoro Medico;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, iscritto alla federazione ACI fin dal 2001, nel mese di aprile 2015 ha richiesto il rinnovo della licenza sportiva di grado “Internazionale C-H”, di cui era titolare nell’anno 2014, ovvero il rilascio di licenza nazionale.

Trattandosi di licenza per disabili, il Gruppo di Lavoro (GDL) Medico ha sottoposto il ricorrente ad accertamenti. Poiché l’handicap concerne l’apparato visivo, è stato incaricato della visita il medico oculista, componente del medesimo GDL, il prof. Sangiuolo, il quale ha certificato, in data 29.4.2015, che il Sig. D. [redacted] affetto da cecità monoculare, possedeva un “campo visivo perfettamente normale” dall’occhio superstite. Nella anamnesi si dava atto che lesione oculare risaliva al 1992.

Il 15.5.2016 al ricorrente veniva richiesto di produrre, entro il 20 maggio 2015, la documentazione tradotta in inglese e francese, ai fini del successivo inoltro alla Commissione medica della FIA, per poi procedere alla richiesta del rilascio della licenza internazionale, nonché al parere sulla pratica in oggetto.

La richiesta era riscontrata il 18.5.2015 e l’appellante veniva informato che la seduta della Commissione FIA era prevista per il successivo 30 maggio.



Infine, in data 27 luglio 2015, al Sig. D. veniva reso noto il parere contrario al rilascio della licenza nazionale di conduttore, che era stato espresso dal GDL medico in data 25.6.2015.

È stato quindi proposto l'odierno appello, volto a ottenere l'annullamento di detto parere contrario rilasciato dal GDL medico.

Il ricorrente deduce, in proposito, che l'impugnato diniego contrasta con quanto previsto dall'art. 1.5.1, Capitolo 2, dell'Appendice L al Codice FIA e dall'art. 2.6.1, Capitolo 2, dell'Appendice 8 al R.N.S. ACI, nonché coi principi di pari opportunità e uguaglianza (art. 20 Statuto CONI) cui devono uniformarsi le federazioni.

In esito alla prima udienza, questo T.N.A. ha ordinato istruttoria, disponendo l'acquisizione del parere espresso dalla FIA e l'audizione del dott. Serafino La Delfa, coordinatore del GDL medico.

La documentazione prodotta dalla Segreteria del G.D.L. è costituita da una mail F.I.A. ricevuta dalla Sig.ra Sandra Silviera Carmago, Head of medical Affairs, con cui si comunicava "*Unfortunately, FIA does not accept new requests coming from monocular drivers. As mentioned in appendix L, chapter II, article 1.5.1, blindness in one eye is absolutely excluded, and the situation of drivers suffering from monocular blindness who currently hold an international licence will be examined on a case by case basis by the F.I.A. medical Commission*".

All'udienza del 10 febbraio 2016 è stato ascoltato il dott. Serafino La Delfa, il quale ha chiarito che il GDL Medico non era a conoscenza del fatto che il ricorrente fosse già in possesso nell'anno 2014 di licenza C/R Int. H.

Ha dichiarato, inoltre, che se tale circostanza fosse stata nota la richiesta del Sig. D. sarebbe stata trasmessa alla FISAPS per le pertinenti valutazioni, in quanto il rilascio di licenza FI non è di competenza del suo GDL.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve perciò essere accolto.



L'art. 2.6 appendice 8 al Regolamento Nazionale Sportivo ACI, Capitolo 2, art. 2.6.1, rubricato "*Elenco delle affezioni ed infermità incompatibili con lo Sport Automobilistico o che richiedono parere medico per una valutazione specifica*" così dispone: "*In caso di cecità monocolare sopravvenuta da più di 5 anni, solo la commissione Medica FIA potrà esaminare una domanda, sulla base dei risultati dell' esame della vista descritto dall'Art. 2.5.1*".

L'art. 1.5.1 appendice. L del codice FIA, sopra riportato, dispone parimenti, per i soggetti già possessori di licenza sportiva, una valutazione caso per caso da parte della Commissione medica F.I.A..

Nella vicenda trattata, invece, la Commissione F.I.A. non ha esaminato la documentazione, laddove dalle succitate norme sportive emerge con chiarezza come il ricorrente abbia diritto a tale esame – e alla conseguente valutazione "*caso per caso*" della propria situazione visiva (ben s'intenda: con riferimento all'unico occhio superstite) – appunto perché già possessore di licenza sportiva internazionale C-H, n. 107189, rilasciatagli (da ultimo) in data 7 aprile 2014.

Viceversa, nella specie gli è stato denegato l'esame e la valutazione – in concreto – della documentazione sanitaria prodotta, in quanto erroneamente la richiesta di rilascio di licenza sportiva è stata considerata come nuova richiesta.

Conseguentemente, il parere contrario al rilascio della licenza nazionale non illustra adeguatamente i motivi per cui non è stato concesso il rinnovo della licenza nazionale, a fronte di un *visus* che, nell'occhio residuo, risulterebbe essere stato riscontrato "*perfettamente normale*"; inconferente, parimenti, risulta il richiamo della risposta della FIA, in quanto anch'esso è stato reso senza la debita valutazione concreta, cui il ricorrente si è già detto aver diritto.

In conclusione, l'appello va integralmente accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato diniego di rinnovo.

Per effetto ed in esecuzione della presente decisione, il GDL medico dovrà effettuare un nuovo accertamento sulla possibilità di rinnovo della licenza



– avuto riguardo al visus dell'occhio superstite – previa acquisizione del parere della Commissione F.I.A. sul punto; o, in difetto di esso per qualunque ragione, previo svolgimento di autonoma valutazione sul punto con riguardo ai parametri di cui all'art. 2.5.1 cap. 2 Appendice 8 del Regolamento sportivo nazionale.

Ordina, pertanto, la trasmissione – a cura dello stesso GDL – della documentazione medica del D. alla Commissione FIA, per la valutazione della sua situazione, in quanto già possessore di licenza sportiva internazionale.

P. Q. M.

il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato parere medico ostativo al rinnovo della licenza già posseduta per l'anno 2014 dal Sig. D.

Ordina il rinnovo delle operazioni, ai fini dell'eventuale rinnovo di licenza sportiva per i successivi anni 2015 e poi 2016, nei sensi indicati in motivazione.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Il Presidente f.f. estensore Ermanno de Francisco

Il Segretario Francesco Pantano